SENT. NR. 171/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Alberto RIGONI	Presidente f.f.
Marco CATALANO	Consigliere
Khelena NIKIFARAVA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46764 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

FRATTINI Marco, nato a Parma il 12.1.1978 e residente a Collecchio (PR), Via Privata Quintavalla n. 5/B, cod. fisc. FRTMRC78A12G337B, indirizzo pec dott.marcofrattini@pec.libero.it, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Berni, indirizzo pec avvlucaberni@pec.studiolegaleberni.it, presso il cui studio in Parma, Via Degli Ospizi Civili n. 2/b e la cui persona, il dottor FRATTINI si è elettivamente domiciliato.

SENT. NR. 171/2026/R

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale:

"voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare il dottor FRATTINI Marco a pagare in favore all'AUSL di Parma, a titolo di risarcimento di danno erariale e di immagine € 20.913 (euro ventimilanovecentotredici,00) ovvero il diverso importo che riterrà di giustizia, con gli interessi legali dalla data della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione e, in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio."

Per FRATTINI Marco:

"Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, contrariis reiectis, in via preliminare: con specifico riferimento alla domanda di risarcimento di € 4.000,00 per danno all'immagine derivante dalle contestate condotte di falso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, c.g.c., la nullità della relativa domanda per difetto del presupposto di proponibilità dell'azione e, in subordine, la sua inammissibilità e/o improponibilità, avuto riguardo alla disciplina dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. applicabile alla sentenza di patteggiamento intervenuta nel caso di specie; nel merito in via principale, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del Dott. Marco Frattini perché infondata in fatto e in diritto e comunque non adeguatamente provata nei suoi elementi costitutivi; in particolare, rigettare la domanda relativa al danno all'immagine da assenteismo quantificato in € 16.000,00, non essendo stata fornita adeguata prova di un concreto pregiudizio reputazionale dell'AUSL di Parma né, comunque, della sua consistenza nella misura richiesta, rigettare la

domanda relativa all'ulteriore danno all'immagine da reato di € 4.000,00 anche nel merito, in difetto della prova di un autonomo pregiudizio reputazionale causalmente riconducibile alle condotte di falso ed accertare, in ogni caso, che non è consentita la duplicazione del medesimo danno all'immagine mediante la separata liquidazione di due poste fondate sul medesimo clamore interno ed esterno e sulla medesima vicenda reputazionale; nel merito in via subordinata, accertare il danno patrimoniale esclusivamente con riferimento alle ore nelle quali risulti rigorosamente provata l'effettiva mancata prestazione lavorativa, previa verifica dei turni, delle guardie, delle reperibilità, dei rientri e delle attività concretamente rese dal convenuto e detrarre dall'eventuale danno patrimoniale ogni somma già recuperata dall'Amministrazione e/o acquisita in esecuzione della confisca di € 913,41 disposta in sede penale, escludendo qualsiasi duplicazione recuperatoria; sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un danno all'immagine, procedere alla sua valutazione in termini unitari e comunque in misura radicalmente inferiore a quella richiesta, tenendo conto dell'assenza di concrete conseguenze reputazionali dimostrate, della immediata reazione dell'AUSL, del licenziamento del convenuto, della natura prevalentemente personale della esposizione mediatica e dell'offerta riparatoria di € 2.000,00; in via ulteriormente subordinata, esercitare nella massima misura ritenuta di giustizia il potere di riduzione dell'addebito, contenendo l'eventuale condanna entro il minimo importo concretamente rispondente al danno effettivamente provato. In linea istruttoria: senza inversione di oneri probatori che non competono, si insiste nell'ammissione delle istanze dedotte nelle premesse del presente atto da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Con

vittoria delle spese e con ogni conseguente statuizione in ordine al rimborso delle spese legali in favore dell'odierno convenuto, secondo la disciplina vigente."

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio FRATTINI Marco davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

con nota nr. 1/25- 33/2024 (X) del 22.9.2025 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Parma, riferiva alla Procura regionale gli esiti delle indagini di polizia giudiziaria svolte nel procedimento penale n. 1895/2024 r.g.n.r., avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nei confronti del dottor FRATTINI Marco, medico chirurgo specializzato in ortopedia, dipendente dell'AUSL di Parma in forza all'Unità Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Vaio di Fidenza, da ora UOC.

Riferiva l'organo di polizia giudiziaria che:

In data 1.3.2024 era stato interessato da una segnalazione del direttore della sopra menzionata UOC, dottor Galeazzo Concari, che rappresentava di aver preso cognizione di un atto verosimilmente compilato da un suo collaboratore - il dottor FRATTINI Marco - sul quale risultavano apposti il timbro dello stesso Concari e la sua firma che, tuttavia, disconosceva.

Trattandosi di un modulo di correzione ferie del giorno 13.9.2023, recante data di compilazione 26.1.2024, i militari si recavano presso la direzione del Distretto di Fidenza dell'AUSL di Parma onde eseguire le

opportune verifiche circa la regolarità delle attestazioni in servizio, acquisendo, oltre al predetto documento, anche i seguenti ulteriori documenti: n. 26 moduli di comunicazione mancata timbratura compilati tra l'8.11.2021 e il 30.12.2022 dal dottor FRATTINI; n. 5 moduli di richiesta ferie e permessi compilati nel periodo intercorso tra l'8.11.2021 e il 26.1.2024 dallo stesso dottor FRATTINI; n. 33 cartellini unici relativi alle timbrature effettuate dal dottor FRATTINI nel periodo tra giugno 2021 e febbraio 2024.

I predetti moduli venivano posti in visione al dottor Concari che riferiva di non aver mai visto i documenti posti in visione e di non riconoscere le firme apposte sugli stessi.

Audito a s.i.t. in data 5.4.2024, il dottor Concari riferiva, tra l'altro, di aver proceduto, dietro indicazione della Direzione generale dell'AUSL di Parma, a una verifica delle situazioni presenze dei suoi collaboratori, tramite l'ufficio preposto, e di essere stato casualmente informato da una impiegata addetta che il dottor FRATTINI, proprio il giorno prima aveva presentato un modulo di richiesta di correzione ferie del 13 settembre 2023, apparentemente già autorizzato dallo stesso dottor Concari; non ricordandosi di aver firmato tale modulo, richiestolo in visione, il dottor Concari constatava che la firma sotto il timbro non era la sua; sorgeva così in lui il sospetto che non si trattasse di un caso isolato; di ciò il dottor Concari informava sia il direttore del Distretto, sia il direttore dei Presidi ospedalieri dell'AUSL di Parma.

Venivano indi audite le impiegate addette all'ufficio presenze del Distretto di Fidenza, che riconoscevano i moduli di richiesta ferie e

mancata timbratura verosimilmente compilati e consegnati dal dottor FRATTINI al medesimo ufficio dal 2021 al 5.2.2024.

Nel prosieguo delle indagini di polizia giudiziaria veniva audita anche una collega del dottor FRATTINI, dottoressa Corsini Tiziana, dirigente medico specialista in ortopedia e traumatologia in servizio presso la medesima UOC, la quale riferiva che in data 22 novembre 2023, intorno alle 14.30, il dottor Frattini, dopo aver rivestito i propri abiti civili, usciva dall'ospedale come se avesse terminato il servizio. Tuttavia, quando intorno alle 17.40 si trovava nel parcheggio dell'ospedale, intenta a riprendere la mia macchina per tornare a casa, aveva visto il dottor Frattini parcheggiare la sua autovettura e dirigersi a piedi in direzione dell'ospedale. In quell'occasione ricordava di aver scritto un messaggio tramite whatsapp al direttore, dottor Concari Galeazzo, per informarlo del fatto che aveva visto rientrare in ospedale il collega. Il giorno seguente, dopo aver effettuato un controllo tramite l'applicativo che gestisce le timbrature del personale dipendente, il dottor Concari la informava che gli risultava una timbratura in uscita del dottor Frattini proprio alle 17:47 del 22 novembre 2023. Precisava che aveva svolto servizio continuativo nella giornata del 22 novembre ed era certa che dalle 14.30 circa alle 17.40 circa il dottor Frattini Marco non era in servizio all'interno del reparto ospedaliero.

Riferiva di un altro episodio accaduto intorno alle 14.30 del 15 dicembre 2023, quando si trovava nei pressi del timbratore elettronico posto all'ingresso principale dell'ospedale Vaio e aveva visto il dottor Frattini dirigersi verso la timbratrice e fare letteralmente finta di timbrare

l'uscita dal servizio per poi uscire dall'ospedale. Ha detto fare finta perché non ha sentito il classico suono di conferma di avvenuta timbratura ed era abbastanza vicina alla macchina da poterlo udire chiaramente così come ha udito i suoni di timbratura di due dipendenti passati prima di lui.

La dottoressa Corsini riferiva, inoltre, andare avanti le condotte del collega ormai da tempo ed essere le stesse di pubblico dominio nell'ambiente ospedaliero.

Gli esiti delle indagini svolte dal N.A.S. dei Carabinieri mediante acquisizione dei tabulati telefonici/telematici generati in entrata e in uscita dall'utenza telefonica in uso all'indagato FRATTINI, elaborazione dei dati relativi alle posizioni delle celle agganciate della predetta utenza, servizi o.c.p. e utilizzo del tracciamento GPS dell'autoveicolo in uso allo stesso indagato, dettagliatamente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria del 29.4.2024, allegata alla nota richiamata in apertura acclaravano l'allontanamento del dottor FRATTINI dall'Ospedale Vaio di Fidenza, per ragioni estranee al servizio, e la falsa attestazione della presenza in servizio, nelle seguenti date:

22.11.2023 (orario da cartellino 7.54-17.45) si allontanava a partire dalle 14.30 sino alle ore 17.40 circa, per recarsi in luogo sconosciuto;

15.12.2023 (orario da cartellino 8.21-17.26) si allontanava a partire dalle 14.30 sino alle ore 17.25 circa, per recarsi in luogo sconosciuto;

20.5.2024 (orario da cartellino 8.33-18.29), si allontanava a partire dalle 15.10 sino alle ore 18.27, per recarsi in luogo avente natura privata;

27.5.2024 (orario da cartellino 8.29-17.47), si allontanava a partire dalle 14.47 sino alle ore 17.44 per recarsi in luogo avente natura privata;

7.8.2024 (orario da cartellino 8.31-18.42), si allontanava a partire dalle 17.53 sino alle ore 18.42 per recarsi in luogo avente natura privata;

10.9.2024 (orario da cartellino 7.39-16.49), si allontanava a partire dalle 14.23 sino alle ore 16.49 per recarsi in luoghi aventi natura privata;

15.9.2024 (orario da cartellino 7.57-13.50), si allontanava a partire dalle 10.41 sino alle ore 13.50 per recarsi in luoghi aventi natura privata.

Le medesimi indagini acclaravano inoltre l'apposizione, da parte del dottor FRATTINI, della firma apocrifa del direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Vaio di Fidenza, dottor Concari Galeazzo, su plurimi moduli di comunicazione mancata timbratura e moduli di richiesta ferie e permessi, trasmessi al competente ufficio presenze del distretto, tra cui quelli riferiti alle date del 28 e 31.10.2022; 17 e 21.11.2022; 6 e 15.9.2022; 17 e 20.10.2022; 3 e 10.6.2021; 17.6.2021 e 1.7.2021; 8 e 13.7.2021; 15 e 29.7.2021; 5 e 6.8.2021; 24.8.2021 e 3.9.2021; 13 e 16.9.2021; 7 e 28.10.2021.

A seguito di richiesta istruttoria dell'Ufficio requirente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Parma, con nota prot. nr. 1/25-38/2024 (X) del 17 febbraio 2026 trasmetteva copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero penale in data 13.6.2025 nei confronti del dottor FRATTINI Marco, e copia della sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Parma in data 9.9.2025. Emergeva così che:

3.1 Nel procedimento penale n. 1895/2024 r.g.n.r., a FRATTINI Marco

erano contestati:

1) delitto p. e p. dagli artt. 81, 476 c.p.

2) delitto p. e p. dagli artt. 81, 640 co. 2 c.p.

Il GUP del Tribunale di Parma, con sentenza n. 313/2025 (n. 2190/2025 R.G. GIP), su concorde richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, ex artt. 444 e segg. C.p.p., applicava a FRATTINI Marco la pena di un anno di reclusione, disponendo la sospensione condizionale della stessa e la confisca di € 913,41. La medesima sentenza dava atto anche di un'offerta di rifusione dei danni presentata dall'imputato all'AUSL di Parma, da questa respinta.

La vicenda in discorso è risultata interessata da un rilevante clamore interno ed esterno all'AUSL di appartenenza del dipendente, come confermato dalle dichiarazioni raccolte in sede di indagini di polizia giudiziaria e dalla pubblicazione di vari articoli di stampa (oltre a video su YouTube).

Per quanto precede, la Procura ha fatto notificare al dottor FRATTINI Marco invito a dedurre contestandogli di aver cagionato all'AUSL di Parma un danno patrimoniale e di immagine per complessivi € 20.913.

Il dottor FRATTINI, assistito dal difensore, Avv. Berni, ha depositato in data 13.4.2026 articolate deduzioni difensive e avanzato richiesta di audizione personale, svoltasi in data 30.4.2026, provvedendo nella stessa data al deposito di documentazione integrativa.

Non ritenute sufficienti le deduzioni il P.R. provvedeva alla citazione in giudizio contestando le seguenti poste di danno:

1. danno patrimoniale pari ad € 913,00

2. danno all'immagine da reato € 16.000,00
3. danno all'immagine, cagionato mediante la realizzazione del delitto di falso (art. 476 C.p.) ascrittogli in sede penale, per avere in modo apocrifo apposto in plurime occasioni sui giustificativi presentati all'ufficio presenze del Distretto di Fidenza, la firma del dottor Concari, quantificato in € 4.000,00

Queste le difese.

Inidoneità della sentenza di patteggiamento a fondare una responsabilità per danno all'immagine (€ 4.000,00).

Questo sulla base dell'art. 445, comma 1 bis nel testo risultante dall'art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. 150 del 2022.

Inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento.

Autonomia del giudizio contabile e impossibilità di travaso automatico degli esiti del procedimento penale.

Affermava la necessità di un accertamento analitico delle ore non lavorate, evidenziava la duplicazione tra risarcimento e confisca di € 913,41 e asseriva la mancata prova delle riferibilità al Frattini delle firme contestate.

Infine, contestava l'esistenza del danno da immagine da assenteismo pari ad € 16.000,00;

sproporzione tra danno patrimoniale e danno all'immagine, tenuto conto che il totale di danno all'immagine ammonta a € 20.000,00 a fronte di € 913,00 di danno patrimoniale, anche alla luce del licenziamento del convenuto.

Evidenziava il rischio di una inammissibile triplice risposta afflittiva.

Evidenziava che il convenuto aveva inviato un assegno di € 2.000,00 rifiutato dalla AUSL.

In via subordinata chiedeva l'esercizio del potere riduttivo chiedendo l'acquisizione di documentazione detenuta dall'AUSL e chiedeva prova per testi.

Alla udienza del 21.10.2026 assistiti da dott. Enrico Tiberi, dopo la relazione del magistrato dott. Marco Catalano, sentiti il P.R. nella persona del V.P.G. dott. Domenico De Nicolo, l'avv. Luca Berni per il convenuto, la causa passava in decisione

DIRITTO

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

DANNO PATRIMONIALE

Sussiste il danno patrimoniale quantificato in € 913,00 dalla Procura.

Esso è stato cristallizzato nel capo di imputazione ed oggetto di applicazione di sentenza di patteggiamento.

Sebbene la sentenza di patteggiamento di per sé non sia equivalente a sentenza di condanna, gli atti forniti dal PR consentono, al di là di ogni ragionevole dubbio di ritenere provata la truffa contestata e la conseguente locupletazione.

Invero nella CNR (denuncia NAS di Parma, comunicazione del 22.09.2025) sono inseriti gli atti dal PM ordinario (servizi di osservazione pedinamento e controllo, sommarie informazioni di persone informate sui fatti, acquisizione documentali) dalle quali desumere che, nelle ore e periodi in cui doveva essere al lavoro, il convenuto era illegittimamente in ferie.

Vedasi, ad esempio, l'allegato 6 alla CNR (verbale di individuazione di documenti del 19.3.2024 di CONCARI Galeazzo, dirigente UOC) il quale, a proposito dei moduli ferie predisposti dal convenuto, ha affermato *non riconosco le firme apposte sui moduli di richiesta ferie e permessi e sui moduli di comunicazione mancata timbratura a me sottoposti in visione.*

Ciò posto, escludendo che terzi abbiano falsificato la firma del convenuto, se ne desume che sia stato egli ad operare in tal senso.

Ancora, la collega CORSINI, sentita a sommarie informazioni (all. 12) ha dichiarato di aver visto il convenuto ritornare in ospedale quando, invece, da un esame delle presenze, non si sarebbe dovuto allontanare in quella giornata. Ha altresì affermato che *la condotta, a mio parere illecita, posta in essere dal mio collega FRATTINI Marco perdura ormai da tempo e credo sia di pubblico dominio nell'ambiente ospedaliero.*

Ancora dall'allegato 13 emerge come in orario di servizio il cellulare del convenuto sia stato agganciato in data 6.11.2023 presso una cella opposta alla ubicazione dell'ospedale VAIO di Fidenza; lo stesso in data 11.12.2023 e 19.12.2023.

Infine, dagli allegati da 14 a 29 emerge come il GPS posizionato sull'auto del convenuto lo abbia localizzato (ed era egli come emerge dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento) in luoghi diversi da quello di lavoro, dove doveva trovarsi.

Dal coacervo di atti esaminati, quindi, risulta incontrovertibilmente che il FRATTINI abbia truffato la amministrazione di appartenenza, impossessandosi, quindi, illecitamente, della somma di € 913,00.

DANNO ALL'IMMAGINE

Passando alla richiesta di condanna del convenuto al danno all'immagine dell'A.U.S.L. di Parma, il Collegio ritiene nulla la corrispondente azione, ai sensi dell'art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016, per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto conseguenti alla *causa petendi* sviluppata in atto di citazione, in merito alla quale questo Collegio intende dare seguito a quanto già espresso in fattispecie simile con la recente sentenza n. 145 del 2026.

La Procura contabile fonda la richiesta di risarcimento di detta voce di danno interpretando le assenze del convenuto dal luogo di lavoro quale illecito rientrante nella previsione dell'art. 55 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che prevede, esclusivamente nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto nei periodi per i quali è stata accertata la mancata prestazione e il danno all'immagine di cui all'art. 55 quater, comma 3 quater, del menzionato d.lgs. n. 165/2001.

A sua volta, quest'ultima norma rinvia per delineare l'esatta casistica per la quale si può procedere alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine all'art. 55 quater, comma 1, lett. a), fattispecie esattamente delineata dal Legislatore quale falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente o presentando certificati medici per patologie inesistenti.

I capi d'imputazione della sentenza n. 313/2025 del G.U.P. presso il Tribunale di Parma su cui si fonda la richiesta di risarcimento del danno

all'immagine riguardano, invece, due tipologie di reati completamente differenti, contemplati negli artt. 640, secondo comma, lett. 1) e 476 c.p. Si tratta di fattispecie completamente diverse dal reato di false attestazioni o certificazioni sanzionato dal 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, perché in questo caso trattasi di reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui il dipendente pubblico altera i sistemi di rilevamento della presenza anche senza che vi sia un pregiudizio economico per l'amministrazione, e il bene giuridico protetto è costituito dalla trasparenza e dall'efficienza dell'apparato pubblico.

Viceversa, l'art. 640 comma 2, lett. 1) c.p. prevede una tipica fattispecie di reato di evento, che richiede l'ingiusto profitto per il dipendente in danno dell'amministrazione, mentre l'art. 476 c.p. è un reato contro la fede pubblica.

Analizzando l'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, si deduce che il danno all'immagine (con rinvio alla casistica di cui all'art. 55 quater, comma 3 quater) può essere contestato, avvalendosi di tale costruzione giuridica, unicamente per il reato delineato nel primo comma, consistente, come detto, nell'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze in servizio, nell'attuare altre modalità fraudolente (come la consegna del badge ad altro collega per la timbratura al posto del titolare o la segnatura di orari incompatibili con effettivi ingressi nei registri cartacei delle presenze) o nella falsa attestazione di malattie mediante certificato medico da parte di professionista compiacente.

Nessuna di dette fattispecie rientra nella condanna penale del FRATTINI, il quale ha "patteggiato" su imputazioni per reati del tutto

differenti rispetto alla fattispecie che la Procura Regionale della Corte dei conti pone a fondamento giuridico, quale *causa petendi*, della domanda di risarcimento del danno all'immagine.

La condanna di cui alla sentenza n. 313/2025 G.U.P. di Parma si fonda su imputazioni per specifici reati (art. 640, comma 2, n.1 e 476 c.p.) che, oltre a tutelare beni giuridici differenti rispetto a quello evocato in atto di citazione (il più volte menzionato art. 55 quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), non riguardano le condotte materiali ipotizzate dalla Procura attrice (l'alterazione degli strumenti elettronici o meccanici o l'accordo fraudolento con soggetti terzi per far apparire presente l'assenteista) nella prospettata giustificazione del supporto giuridico per la contestazione della tipologia di danno in esame.

In pratica, il FRATTINI non ha alterato fisicamente il marcatempo, né si è accordato fraudolentemente per far timbrare il marcatempo da altre persone mentre non era presente. Egli si è semplicemente assentato in numerose occasioni dal posto di lavoro senza registrare la sua uscita per poi rientrare e chiudere con la timbratura finale la giornata lavorativa.

Pertanto, corretta è stata la contestazione della Procura della Repubblica per truffa ai danni di ente pubblico e falso materiale, mentre non si è verificata la condotta materiale indicata in atto di citazione e ricondotta, erroneamente, all'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001. A maggior chiarimento della differenza tra le due fattispecie, la Suprema Corte ha delineato un concorso materiale (e non, quindi, formale) tra i reati di truffa e di quella dell'art. 55 quinquies d.lgs. n.

165/2001, con ciò riconducendoli a due condotte materiali differenti (Cass. pen. sez. II, n. 25234/2019; Cass. pen. sez. III, n. 47043/2015).

Ne consegue che la richiesta di condanna al danno all'immagine, fondandosi, sia pure *per relationem* su fattispecie penale del tutto estranea all'effettiva condanna del FRATTINI, non può trovare accoglimento, per mancanza dei presupposti di proponibilità dell'azione, in virtù del principio generale della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), il quale impone al Giudice di decidere su tutta la domanda di cui all'atto di citazione, ma non oltre i limiti della stessa con il vincolo del *petitum* e della *causa petendi*.

La possibilità che il Giudice possa operare una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o possa applicare una norma giuridica diversa da quella indicata dall'attore impone che restino immutati l'oggetto della domanda e il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa e, nel caso di specie, della richiesta di risarcimento del danno all'immagine (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 17576/2019).

Tale orientamento giurisprudenziale, ritenuto condivisibile, non consente al giudicante di estendere il fondamento della richiesta attorea ad altre ragioni a supporto della domanda, tra loro incompatibili.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Sezione respinge la richiesta di condanna al risarcimento del danno all'immagine del prevenuto ai sensi dell'art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per mancanza dei presupposti di proponibilità dell'azione e per difetto della corrispondenza tra la *causa petendi* e i presupposti di fatto su cui si fonda

la domanda.

NE BIS IN IDEM

La quantificazione del danno patrimoniale operata dal Collegio deve tener conto dell'avvenuta confisca specificata dalla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Parma, con sentenza n. 313/2025 (n. 2190/2025 R.G. GIP).

Detta sentenza, oltre ad aver applicato la pena a richiesta dell'imputato FRATTINI, ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 640 quater c.p., del riconosciuto profitto del reato di truffa aggravata nei confronti dell'A.U.S.L. di Parma, nella misura della somma di euro 913,41, in via diretta o per equivalente sui beni dell'imputato.

La Corte EDU si è pronunciata recentemente in merito alla legittimità del cumulo tra la confisca disposta ai sensi dell'art. 322 ter c.p. (richiamato dall'art. 640 quater c.p.) e il risarcimento del danno erariale, in particolare nella componente patrimoniale conseguente al reato di truffa aggravata, nell'ambito del quale gli importi degli emolumenti costituiscono un arricchimento indebito del responsabile (CEDU, 5.02.2026, Florio e Bassignana c. Italia).

In questa pronuncia, che chiarisce in radice i rapporti tra la confisca e il risarcimento del danno erariale, la Corte EDU ritiene che il cumulo tra i due istituti sia in aperta violazione con l'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, che presidia la tutela della proprietà dei prevenuti, consentendo agli Stati aderenti di disciplinare l'uso dei beni privati in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte, contributi o ammende. In tal senso, il cumulo

tra confisca e condanna al risarcimento di un danno erariale realizza una ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del condannato.

La Corte internazionale ha sostenuto la natura essenzialmente punitiva risarcitoria della confisca diretta o per equivalente quando sia limitata al profitto della violazione (come disposta dal G.U.P. di Parma nei confronti del FRATTINI richiamando l'art. 640 quater c.p., sia pure in alternativa alla confisca diretta), per la sua funzione di ristabilire la situazione economica del reo riportandola alle condizioni in cui si trovava prima delle violazioni accertate penalmente.

Si ricorda che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto che la confisca diretta e per equivalente sono due modalità attinenti alla stessa misura, e come tali rivestono la qualifica giuridica di mezzi risarcitori quando siano limitate al profitto della violazione, e devono considerarsi pene afflittive nel momento in cui detto limite viene superato (Cass. SS.UU. n. 13783/2025).

In tal senso, la Corte EDU stigmatizza l'orientamento della Corte dei conti che vede nella confisca penale uno strumento con finalità diverse rispetto al risarcimento del danno erariale, sul presupposto che la confisca rappresenterebbe la privazione dei benefici economici conseguiti mediante la violazione delle norme penali, mentre il risarcimento del danno erariale avrebbe unicamente la funzione di consentire la riparazione del pregiudizio economico patito dall'amministrazione pubblica.

L'interpretazione normativa che proviene dalla menzionata decisione della Corte internazionale consente di affermare che la confisca ha una

duplice natura, punitiva e riparativa, e che quindi vanno decurtate, nel giudizio contabile, le somme confiscate in sede penale dalla liquidazione del danno patrimoniale, onde evitare la violazione del principio del *ne bis in idem* qualora la sommatoria tra l'importo confiscato e quello liquidato dalla Corte dei conti, come danno emergente, risulti superiore al danno effettivo patito dalla pubblica amministrazione danneggiata.

Con riferimento all'art. 104 bis, comma 1-sexies disp. att. c.p.p. ("*In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno*"), la Suprema Corte ha sancito che nei casi di confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno (Cass. pen. n. 26093/2026), e pertanto detta disposizione, quale norma di chiusura del sistema, garantisce la possibilità di consentire il trasferimento della somma confiscata dallo Stato alla singola amministrazione danneggiata.

Ne consegue che spetta all'A.U.S.L. di Parma promuovere innanzi al Giudice competente l'azione per l'attribuzione della somma confiscata che, nel caso di specie, copre l'intero danno patrimoniale liquidato dal Collegio.

Tali principi sono stati coerentemente esposti in un recente e condivisibile pronunciamento delle Sezioni d'appello (Sez. II App., n. 128/2026).

ACCESSORI

Trattandosi di debito di valore, alla somma così quantificata vanno

aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data di ultimo incameramento di somme non spettanti (15.9.2024) fino alla presente sentenza, e sulle somme così determinate gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di FRATTINI Marco

accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:

a) condanna il convenuto FRATTINI Marco al pagamento, in favore dell'A.U.S.L. di Parma, dell'importo di euro 913,00, a titolo di danno patrimoniale diretto oltre la rivalutazione monetaria, dalla data di incameramento dell'ultima somma non spettante (15.9.2024) fino alla presente sentenza, e sulle somme così determinate gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quantificate dalla segreteria in € 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 21 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE f.f.
Marco Catalano	Alberto Rigoni
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

SENT. NR. 171/2026/R

Depositata in Segreteria il giorno 03 novembre 2026

Il Direttore di Segreteria

Laurino Macerola

f.to digitalmente